

Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Conclusa all'Aia il 14 maggio 1954

Approvata dall'Assemblea federale il 15 marzo 1962¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 29 aprile 2020)

Le Alte Parti contraenti,

riscontrato che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, a cagione dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

convinte che i danni recati ai beni culturali, qualunque sia il popolo cui appartengano, pregiudicano il patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

considerato che la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

guidate dai principi su cui fondasi la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle convenzioni dell'Aia del 1899² e del 1907³ e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935⁴;

considerato che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere ordinata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

risolute di prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I: Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 Definizione di bene culturale

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l'origine o il proprietario:

- a) i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, reli-

RU 1962 1045; FF 1961 II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.

¹ RU 1962 1043

² RS 0.515.111

³ RS 0.515.112

⁴ La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.

giosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;

- b) gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
- c) i luoghi in cui s'accetri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».

Art. 2 Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente convenzione, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni.

Art. 3 Tutela dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 Rispetto dei beni culturali

1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'impiego di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.

2. Non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, salvo non sia imposta da una necessità militare.

3. Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi. Esse si obbligano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.

4. Esse si obbligano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali.

5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra Alta Parte contraente, dagli obblighi stipulati nel presente articolo, per non avere quest'ultima applicato le misure di tutela, prescritte nell'articolo 3.

Art. 5 Occupazione

1. Le Alte Parti contraenti, che occupino tutto o parte del territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute, in quanto sia possibile, a sostenere gli sforzi delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesi a tutelare e conservare i propri beni culturali.
2. Se per conservare dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari sia necessario un intervento urgente di cui le autorità nazionali competenti non possano incaricarsi, la Potenza occupante prende, per quanto sia possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con quelle autorità.
3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo sia considerato legittimo dai membri di un movimento di resistenza, fermerà al possibile l'attenzione degli stessi sull'obbligo d'osservare le disposizioni della Convenzione concernenti il rispetto dei beni culturali.

Art. 6 Segnalamento dei beni culturali

I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne l'identificazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

Art. 7 Misure militari

1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si obbligano a predisporre o istituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro tutela.

**Capitolo II:
Protezione speciale****Art. 8** Concessione della protezione speciale

1. Può essere sottoposto a protezione speciale un numero limitato di rifugi destinato a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione:

- a) che si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o punto che costituisca un obiettivo militare importante, come un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un istituto che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una grande via di comunicazione;
 - b) che non siano usati per fini militari.
2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere posto sotto protezione speciale, anche a prescindere dalla sua situazione, purché sia costruito in modo da renderlo verosimilmente sicuro dai bombardamenti.
3. Un centro monumentale si considera usato per fini militari, se serve al movimento di personale o di materiale militare, anche in transito. Ciò vale altresì nel caso di operazioni che abbiano un rapporto diretto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
4. La vigilanza a un bene culturale indicato nel paragrafo 1, da parte di guardiani armati e specialmente destinati a tale scopo, e la presenza presso tale bene di forze di polizia ordinariamente incaricate d'assicurare l'ordine pubblico, non sono considerate usi per fini militari.
5. Un bene culturale indicato nel paragrafo 1 del presente articolo può essere posto sotto protezione speciale, ancorché sia situato presso un obiettivo militare importante secondo quella disposizione, se l'Alta Parte contraente lo domandi e si obblighi a non servirsi di quest'obiettivo in caso di conflitto armato, e in particolare, se si tratta d'un porto, d'una stazione o d'un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tale caso, la deviazione deve essere preordinata sin dal tempo di pace.
6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». L'iscrizione dev'essere operata conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione⁵.

Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si obbligano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, dopo l'iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità verso gli stessi e, salvo nei casi previsti nel paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 Segnalamento e controllo

Durante un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere provvisti del contrassegno definito nell'articolo 16 e accessibili a un controllo internazionale in conformità del Regolamento di esecuzione⁶.

⁵ RS 0.520.31
⁶ RS 0.520.31

Art. 11 Sospensione dell'immunità

1. Ove una delle Alte Parti contraenti violi, rispetto a un bene culturale sotto protezione speciale, un impegno preso in virtù dell'articolo 9, la Parte avversa è liberata, per tutto il tempo della violazione, dall'obbligo di assicurarne l'immunità. Essa nondimeno, quando sia possibile, diffiderà prima l'altra Parte a porre fine entro un termine ragionevole alla violazione.
2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Quando le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l'immunità è notificata per tempo alla Parte avversa.
3. La Parte che sospende l'immunità deve, nel più breve termine possibile, informare per iscritto il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione⁷, indicandone i motivi.

**Capitolo III:
Trasporto dei beni culturali****Art. 12** Trasporto sotto protezione speciale

1. Il trasporto destinato esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia nell'interno di un territorio, sia in un altro territorio, può, a richiesta dell'Alta Parte contraente interessata, essere operato sotto protezione speciale, alle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione⁸.
2. Il trasporto sotto protezione speciale avverrà sotto la vigilanza internazionale prevista dal Regolamento d'esecuzione e sarà provveduto del contrassegno definito nell'articolo 16.
3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 Trasporto in caso di urgenza

1. Ove un'Alta Parte contraente reputi che la sicurezza di certi beni culturali ne esiga il trasferimento e l'urgenza sia tale da non potersi seguire la procedura contemplata nell'articolo 12, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere provveduto del contrassegno definito nell'articolo 16, sempre che non ne sia stata domandata l'immunità secondo l'articolo 12 e che la domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto nel territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere provveduto del contrassegno, se l'immunità non sia stata espressamente accordata.

⁷ RS 0.520.31

⁸ RS 0.520.31

2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, quando sia possibile, le precauzioni necessarie a proteggere da ogni atto d'ostilità i trasporti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo e recanti il contrassegno.

Art. 14 Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:

- a. i beni culturali posti sotto la protezione prevista nell'articolo 12 o nell'articolo 13;
- b. i mezzi di trasporto esclusivamente adoperati per il trasferimento di tali beni.

2. Le disposizioni del presente articolo non limitano punto il diritto di visita e di controllo.

**Capitolo IV:
Del personale**

Art. 15 Personale

Il personale addetto alla protezione dei beni culturali deve, in quanto sia compatibile con le esigenze della sicurezza, essere risparmiato nell'interesse dei medesimi e, se esso e i beni culturali di cui risponde cadono in potere della parte avversa, deve poter continuare nell'esercizio delle sue funzioni.

**Capitolo V:
Contrassegno**

Art. 16 Contrassegno della Convenzione

1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in croce di S. Andrea, d'azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

2. Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti nell'Articolo 17.

Art. 17 Uso del contrassegno

1. Il contrassegno ripetuto tre volte può essere adoperato soltanto per:

- a. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
- b. i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste negli articoli 12 e 13;

- c. i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste nel Regolamento d'esecuzione⁹.
2. Il contrassegno può essere adoperato semplice soltanto per:
 - a. i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
 - b. le persone cui è commessa la vigilanza conformemente al Regolamento d'esecuzione;
 - c. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
 - d. le carte d'identità previste dal Regolamento d'esecuzione.
 3. Durante un conflitto armato, è vietato adoperare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, o adoperare, quale che sia lo scopo, un contrassegno che gli assomigli.
 4. Il contrassegno non può essere apposto su un bene culturale immobile se non unitamente all'approvazione datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte contraente.

Capitolo VI: Campo d'applicazione della Convenzione

Art. 18 Applicazione della Convenzione

1. Salvo le disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o parecchie di esse.
2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi d'occupazione totale o parziale del territorio di un'altra Parte contraente, anche se non sia opposta alcuna resistenza armata.
3. Quand'anche una delle Potenze in conflitto non partecipi alla presente Convenzione, le Potenze che ne sono parte sono tenute ad applicarla nei loro rapporti vicendevoli. Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettarne le disposizioni e fintanto che le applichi.

Art. 19 Conflitti non internazionali

1. Nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutto o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

⁹ RS 0.520.31

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.
4. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

Capitolo VII: Esecuzione della Convenzione

Art. 20 Regolamento di esecuzione

Le norme d'applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento d'esecuzione¹⁰, che ne è parte integrante.

Art. 21 Potenze protettrici

La presente Convenzione e il suo Regolamento d'esecuzione¹¹ s'applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 Procedura di conciliazione

1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici sempre che li stimino utili nell'interesse dei beni culturali, specialmente in caso di disaccordo, tra le Parti in conflitto, sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione¹².

2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, a invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto un'adunanza dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, all'occorrenza in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute ad accettare una tale proposta. Le Potenze protettrici propongono alle Parti in conflitto un personaggio appartenente ad una Potenza neutrale, o presentato dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che parteciperà all'adunanza come presidente.

Art. 23 Concorso dell'Unesco

1. Le Alte Parti contraenti possono valersi della collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura sia per ordinare la protezione dei loro beni culturali sia per ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecu-

¹⁰ RS 0.520.31

¹¹ RS 0.520.31

¹² RS 0.520.31

zione¹³. L'Organizzazione collabora nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

2. A questo riguardo l'Organizzazione può presentare proposte alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 Accordi speciali

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.

2. Nessun accordo speciale può nondimeno diminuire la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali e al personale addetto agli stessi.

Art. 25 Divulgazione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione¹⁴. In particolare si obbligano a introdurne lo studio nei programmi dell'istruzione militare e, se possibile, della civile, in maniera che l'insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

Art. 26 Traduzioni e rapporti

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione¹⁵.

2. Almeno ogni quattro anni, esse presentano al Direttore generale un rapporto con le informazioni che giudicano opportune sulle misure prese, stabilite o divise dalle loro amministrazioni in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione.

Art. 27 Adunanze

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare delle adunanze di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a convocarle quando siano domandate da almeno un quinto delle Alte Parti contraenti.

2. Salvo ogni altro ufficio conferitole dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento d'esecuzione¹⁶, l'adunanza ha il compito di studiare i problemi d'applicazione di questi atti e fare delle raccomandazioni in proposito.

¹³ RS 0.520.31

¹⁴ RS 0.520.31

¹⁵ RS 0.520.31

¹⁶ RS 0.520.31

3. L'adunanza può inoltre imprendere la revisione della Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, se sia rappresentata la maggioranza delle Alte Parti contraenti.

Art. 28 Sanzioni

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere, secondo il loro diritto penale, tutte le misure affinché siano perseguite e punite con sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi cittadinanza, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

Disposizioni finali

Art. 29 Lingue

1. La presente Convenzione è stesa in inglese, spagnolo, francese e russo, i quali testi fanno egualmente fede.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione di tali testi nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e resterà aperta fino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all'Aia, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 Ratificazione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 Adesione

A contare dal giorno dell'entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati, indicati nell'articolo 30, che non l'abbiano firmata, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione si opera con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.
3. Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell'articolo 38.

Art. 34 Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratificazione o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notificazione al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione è applicabile all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. Tale notificazione avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento.

Art. 36 Relazioni con le Convenzioni anteriori

1. La presente Convenzione completa le Convenzioni dell'Aia del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV)¹⁷, con il Regolamento annesso, e la Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX)¹⁸ tra le Potenze che partecipano tanto a essa come a quelle Convenzioni, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 a quello previsto nell'articolo 5 della Convenzione summenzionata (IX) nei casi in cui essa e il suo Regolamento d'esecuzione¹⁹ ne prevedono l'impiego.
2. La presente Convenzione completa il Patto di Washington del 15 aprile 1935²⁰ per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) tra le Potenze che partecipano a entrambi, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 al vessillo distintivo previsto nell'articolo III del Patto, nei casi in cui essa e il suo Regolamento d'esecuzione ne prevedono l'impiego.

¹⁷ RS 0.515.111 e 0.515.112

¹⁸ RS 0.515.125

¹⁹ RS 0.520.31

²⁰ La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.

Art. 37 Disdetta

1. Ogni Alta Parte contraente può disdire la presente Convenzione in nome suo e di quello d'ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La disdetta si opera con il deposito d'uno strumento scritto presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

Art. 38 Notificazioni

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratificazione, adesione o accettazione menzionati negli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notificazioni e disdette previste negli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 Revisione della Convenzione e del Regolamento d'esecuzione

1. Ciascuna Alta Parte contraente può proporre emendamenti della presente Convenzione e del suo Regolamento d'esecuzione²¹. Ogni emendamento, così proposto, sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo di fargli conoscere entro quattro mesi:
 - a) se desiderano sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;
 - b) se accettano l'emendamento proposto senza la convocazione d'una conferenza;
 - c) se respingono l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
2. Il Direttore generale trasmetterà a tutte le Alte Parti contraenti le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo.
3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura le loro intenzioni conformemente alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo, lo informano che intendono approvare l'emendamento senza la convocazione di una conferenza, questa risoluzione sarà notificata dal medesimo, in conformità dell'articolo 38. L'emendamento avrà effetto per tutte le Alte Parti contraenti, 90 giorni dopo quella notificazione.

²¹ RS 0.520.31

4. Il Direttore generale, a domanda di più di un terzo delle Alte Parti contraenti, convocherà una conferenza delle stesse per studiare l'emendamento proposto.
5. Gli emendamenti della Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione, trattati secondo la procedura prevista nel paragrafo precedente, entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da tutte le Alte Parti contraenti.
6. L'accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla conferenza prevista nei paragrafi 4 e 5, sarà fatta mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti della presente Convenzione o del suo Regolamento d'esecuzione, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all'adesione.

Art. 40 Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite²², a richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 aprile 2020²³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	26 ottobre	2017	26 gennaio	2018
Albania	20 dicembre	1960 A	20 marzo	1961
Angola	7 febbraio	2012 A	7 maggio	2012
Arabia Saudita	20 gennaio	1971 A	20 aprile	1971
Argentina	22 marzo	1989 A	22 giugno	1989
Armenia	5 settembre	1993 S	21 dicembre	1991
Australia	19 settembre	1984	19 dicembre	1984
Austria	25 marzo	1964	25 giugno	1964
Azerbaijan	20 settembre	1993 A	20 dicembre	1993
Bahrein	26 agosto	2008 A	26 novembre	2008
Bangladesh	23 giugno	2006 A	23 settembre	2006
Barbados	9 aprile	2002 A	9 luglio	2002
Belarus	7 maggio	1957	7 agosto	1957
Belgio	16 settembre	1960	16 dicembre	1960
Benin	17 aprile	2012 A	17 luglio	2012
Bolivia	17 novembre	2004 A	17 febbraio	2005
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	3 gennaio	2002 A	3 aprile	2002
Brasile	12 settembre	1958	12 dicembre	1958
Bulgaria	7 agosto	1956 A	7 novembre	1956
Burkina Faso	18 dicembre	1969 A	18 marzo	1970
Cambogia	4 aprile	1962	4 luglio	1962
Camerun	12 ottobre	1961 A	12 gennaio	1962
Canada	11 dicembre	1998 A	11 marzo	1999
Ceca, Repubblica	26 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	17 giugno	2008 A	17 settembre	2008
Cile	11 settembre	2008 A	11 dicembre	2008
Cina	5 gennaio	2000 A	5 aprile	2000
Cipro	9 settembre	1964 A	9 dicembre	1964
Colombia	18 giugno	1998 A	18 settembre	1998
Congo (Kinshasa)	18 aprile	1961 A	18 luglio	1961
Costa Rica	3 giugno	1998 A	3 settembre	1998
Côte d'Ivoire	24 gennaio	1980 A	24 aprile	1980
Croazia	1° luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	26 novembre	1957	26 febbraio	1958
Danimarca	26 marzo	2003	26 giugno	2003
Dominicana, Repubblica	5 gennaio	1960 A	5 aprile	1960

²³ RU 1962 1045, 1971 1820, 1979 961, 1982 1318, 1985 1613, 1989 347, 1991 2076, 2005 1215, 2006 4697, 2010 841, 2015 1223, 2018 1157 e 2020 1573.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Ecuador	2 ottobre 1956	2 gennaio 1957
Egitto	17 agosto 1955	7 agosto 1956
El Salvador	19 luglio 2001 A	19 ottobre 2001
Eritrea	6 agosto 2004 A	6 novembre 2004
Estonia	4 aprile 1995 A	4 luglio 1995
Etiopia	31 agosto 2015 A	30 novembre 2015
Finlandia	16 settembre 1994 A	16 dicembre 1994
Francia	7 giugno 1957	7 settembre 1957
Gabon	4 dicembre 1961 A	4 marzo 1962
Georgia	4 novembre 1992 S	21 dicembre 1991
Germania	11 agosto 1967	11 novembre 1967
Ghana	25 luglio 1960 A	25 ottobre 1960
Giappone	10 luglio 2007 A	10 ottobre 2007
Gibuti	9 aprile 2018 A	9 luglio 2018
Giordania	2 ottobre 1957	2 gennaio 1958
Grecia	9 febbraio 1981	9 maggio 1981
Guatemala	2 ottobre 1985 A	2 gennaio 1986
Guinea	20 settembre 1960 A	20 dicembre 1960
Guinea equatoriale	19 novembre 2003 A	19 febbraio 2004
Honduras	25 ottobre 2002 A	25 gennaio 2003
India	16 giugno 1958	16 settembre 1958
Indonesia	10 gennaio 1967	10 aprile 1967
Iran	22 giugno 1959	22 settembre 1959
Iraq	21 dicembre 1967	21 marzo 1968
Irlanda	17 maggio 2018	17 agosto 2018
Israele	3 ottobre 1957	3 gennaio 1958
Italia	9 maggio 1958	9 agosto 1958
Kazakistan	14 marzo 1997 S	21 dicembre 1991
Kirghizistan	3 luglio 1995 A	3 ottobre 1995
Kuwait	6 giugno 1969 A	6 settembre 1969
Lettonia	19 dicembre 2003 A	19 marzo 2004
Libano	1° giugno 1960	1° settembre 1960
Libia	19 novembre 1957	19 febbraio 1958
Liechtenstein	28 aprile 1960 A	28 luglio 1960
Lituania	27 luglio 1998 A	27 ottobre 1998
Lussemburgo	29 settembre 1961	29 dicembre 1961
Macedonia del Nord	30 aprile 1997 S	17 novembre 1991
Madagascar	3 novembre 1961 A	3 febbraio 1962
Malaysia	12 dicembre 1960 A	12 marzo 1961
Mali	18 maggio 1961 A	18 agosto 1961
Marocco	30 agosto 1968 A	30 novembre 1968
Maurizio ^a	22 settembre 2006 A	22 dicembre 2006
Messico	7 maggio 1956	7 agosto 1956
Moldova	9 dicembre 1999 A	9 marzo 2000

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Monaco	10 dicembre	1957	10 marzo	1958
Mongolia	4 novembre	1964 A	4 febbraio	1965
Montenegro	26 aprile	2007 S	3 giugno	2006
Myanmar	10 febbraio	1956	7 agosto	1956
Nicaragua	25 novembre	1959	25 febbraio	1960
Niger	6 dicembre	1976 A	6 marzo	1977
Nigeria	5 giugno	1961 A	5 settembre	1961
Norvegia	19 settembre	1961	19 dicembre	1961
Nuova Zelanda ^b	24 luglio	2008	24 ottobre	2008
Oman	26 ottobre	1977 A	26 gennaio	1978
Paesi Bassi	14 ottobre	1958	14 gennaio	1959
Parte caraibica (Bonaire,				
Sant'Eustachio e Saba)				
	10 gennaio	2011	10 gennaio	2011
Pakistan	27 marzo	1959 A	27 giugno	1959
Palestina	22 marzo	2012 A	22 giugno	2012
Panama	17 luglio	1962 A	17 ottobre	1962
Paraguay	9 novembre	2004 A	9 febbraio	2005
Perù	21 luglio	1989 A	21 ottobre	1989
Polonia	6 agosto	1956	6 novembre	1956
Portogallo	4 agosto	2000	4 novembre	2000
Qatar	31 luglio	1973 A	31 ottobre	1973
Regno Unito* **	12 settembre	2017	12 dicembre	2017
Romania	21 marzo	1958	21 giugno	1958
Ruanda	28 dicembre	2000 A	28 marzo	2001
Russia	4 gennaio	1957	4 aprile	1957
San Marino	9 febbraio	1956	7 agosto	1956
Santa Sede	24 febbraio	1958 A	24 maggio	1958
Seicelle	8 ottobre	2003 A	8 gennaio	2004
Senegal	17 giugno	1987 A	17 settembre	1987
Serbia	11 settembre	2001 S	27 aprile	1992
Siria	6 marzo	1958	6 giugno	1958
Slovacchia	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	7 luglio	1960	7 ottobre	1960
Sri Lanka	11 maggio	2004 A	11 agosto	2004
Stati Uniti	13 giugno	2009	13 settembre	2009
Sudafrica	18 dicembre	2003 A	18 marzo	2004
Sudan	23 luglio	1970 A	23 ottobre	1970
Svezia	22 gennaio	1985 A	22 aprile	1985
Svizzera	15 maggio	1962 A	15 agosto	1962
Tagikistan	28 agosto	1992 S	21 dicembre	1991
Tanzania	23 settembre	1971 A	23 dicembre	1971
Thailandia	2 maggio	1958 A	2 agosto	1958
Togo	24 gennaio	2017 A	24 aprile	2017

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Tunisia	28 gennaio	1981 A	28 aprile	1981
Turchia	15 dicembre	1965 A	15 marzo	1966
Turkmenistan	22 gennaio	2018	22 aprile	2018
Ucraina	6 febbraio	1957	6 maggio	1957
Ungheria	17 maggio	1956	17 agosto	1956
Uruguay	24 settembre	1999	24 dicembre	1999
Uzbekistan	21 febbraio	1996 A	21 maggio	1996
Venezuela	9 maggio	2005 A	9 agosto	2005
Yemen	6 febbraio	1970 A	6 maggio	1970
Zimbabwe	9 giugno	1998 A	9 settembre	1998

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e dichiarazioni della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- ^a La Conv. si applica all'isola di Maurizio, a Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos e all'archipelago Chagos con Diego Garcia, e a ogni isola che fa parte dello Stato di Maurizio.
- ^b La Conv. non si applica a Tokelau.

